MEMORANDUM

DEGLI

ARCIVESCOVI E VESCOVI

TEDESCHI

RADUNATI SULLA TOMBA DI S. BONIFACIO

INTORNO

ALL' ATTUALE SITUAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA

NELL'IMPERO GERMANICO

TRADUZIONE DAL TEDESCO
DELL'AB. E. T.

TORINO
coi tipi
DI GIACINTO MARIETTI
1872

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/memorandumdeglia00unse

Se in questi ultimi tempi la pace fra lo Stato e la Chiesa cattolica è stata disgraziatamente turbata, i Vescovi tedeschi credono di potersi rendere testimonianza che essi nè in comune, nè individualmente vi hanno dato motivo. Gli attuali sconvolgimenti sono piombati sopra di essi, come sopra i cattolici in generale, all'improvviso e contro ogni loro aspettazione; e noi deploriamo profondamente che sia stato provocato un conflitto che pur sarebbe stato sì facile di evitare.

Se però non può farsi che l'avvenuto non sia avvenuto, non resta a noi che il dovere di difendere da una parte i diritti e gl'interessi della Chiesa cattolica, e di sforzarci costantemente dall' altra di ricondurre la pace fra la Chiesa cattolica e lo Stato.

Questo è lo scopo che noi abbiamo innanzi agli occhi imprendendo a trattare dell'attuale situazione della Chiesa cattolica. Noi speriamo che con una esposizione franca e sincera dello stato delle cose contribuiremo a che la

sicurezza del diritto profondamente scossa e la pace vengano alla fine ripristinate.

Questo però non è possibile se non in base del diritto positivo e degli esistenti rapporti giuridici. Noi crediamo quindi di dovere innanzi tutto riportarci ai medesimi.

I.

Dal punto di vista del diritto positivo non può soggiacere al più lieve dubbio che la Chiesa cattolica in Alemagna riconosciuta e per diritto internazionale e per diritto statale, esiste legittimamente in tutta la sua integrità.

Colla pace westfalica in modo speciale fu garantito alla Chiesa cattolica, come alle altre Confessioni legalmente riconosciute, il loro possesso ed il loro diritto secondo l'*anno normale* (*). Questo stato giuridico-ecclesiastico delle Confessioni era protetto per opera dei tribunali dell'Impero, e per il principio della *itio in partes* in cose di religione era messo in sicuro nel Parlamento anche contro ogni cambiamento legislativo, sul quale un'altra Confessione poteva avere un' influenza. Ed allorchè per la secolarizzazione numerosi territorii di sovrani cattolici e di Prelati soggetti immediatamente all'Impero passarono a Sovrani protestanti, furono confermate ed applicate di nuovo le disposizioni della pace

---

(*) Secondo la pace westfalica l'anno normale è il 1624. Le due confessioni, la cattolica e protestante dovevano rimanere al possesso di tutto ciò che esse possedevano in detto anno, che per questo venne detto *anno normale*. — *Nota del traduttore.*

westfalica per quello che riguardava la religione col *Recesso degli Stati dell'Impero* del 1803. (*).

Che colla scomparsa dell' Impero tedesco nulla fosse innovato nei diritti delle Confessioni, è una verità constatata e riconosciuta dai più importanti giureconsulti. L'appoggio che si trovava nella Costituzione dell'Impero e nei tribunali imperiali cessò certamente; ma rimase un dovere incontroverso dei Principi e degli Stati tedeschi di proteggere i diritti e le libertà delle Confessioni riconosciute alla stessa maniera com'esse lo erano dall'Imperatore e dall'Impero.

I Principi tedeschi tanto allora, quanto nelle antecedenti e susseguenti annessioni di territorii hanno costantemente considerato come uno dei loro primi e più evidenti doveri di assicurare e garantire solennemente ed intatto ai loro nuovi sudditi il pieno possesso della loro religione e della loro Chiesa, non che l'integro mantenimento dei diritti e delle libertà godute.

Inoltre quasi tutte le moderne Costituzioni dei paesi tedeschi rinnovano e generalizzano in principio la garanzia di questo antico diritto delle grandi Confessioni cristiane, ed aggiungono ai seguaci delle medesime, come alla libertà di coscienza assicurata a tutti i cittadini, una nuova garanzia. Poichè come il cattolico è tale solo perchè membro della sua Chiesa, così è egli libero nella sua fede religiosa e nella sua cattolica coscienza solo in quanto è libera la sua Chiesa.

Fra tutte le Costituzioni tedesche, la Costituzione prus-

(*) *Summus Recessus Ordinum Imperii Germanici*, così si traduce in latino la parola *Reichsdeputationshauptschluss*. — *Il traduttore.*

siana del 31 gennaio 1850, art. 15 - 18, dovrebbe aver garantito la legittima indipendenza della Chiesa romano-cattolica, come dell'evangelica, nella maniera la più chiara e la più estesa.

Del resto non può revocarsi menomamente in dubbio che con siffatte disposizioni delle Costituzioni, come anche per altrettali atti legislatorii non è stata per la prima volta concessa, ma solamente garantita ed in parte ampliata alla Chiesa cattolica e suoi seguaci, non che alle altre Confessioni in Germania, la già esistente legittima indipendenza e libertà.

Una prova ulteriore e di maggior peso in favore del costante riconoscimento della Chiesa cattolica e della sua legittima autonomia in Germania sono tutte le negoziazioni che hanno intavolato i Principi e le città tedesche per l'ordinamento degli affari ecclesiastici col Capo supremo della Chiesa cattolica, gli accordi con lui conclusi, e gli atti pubblici che ne seguirono da ambe le parti.

II.

Nè i grandi avvenimenti degli ultimi anni che hanno avuto per conseguenza la restaurazione dell'Impero germanico, nè la erezione di questo stesso Impero, hanno menomamente cambiato questo stato legale di cose. La Chiesa cattolica avea bensì ogni ragione di attendere dal rinnovato Impero tedesco il più solido appoggio de' suoi diritti e della sua libertà; poichè la protezione della giustizia e della legittima libertà è la più eminente e la più essenziale prerogativa del-

l'Imperatore. Rivendicando noi dunque il diritto alla protezione dell'Imperatore, non possiamo omettere di toccare un'asserzione quanto infondata altrettanto angustiante. Si disse: Colla elevazione di S. M. il Re di Prussia alla dignità imperiale, il sentimento e la posizione dei cattolici hanno cambiato, essi sono diventati nemici all'Impero; poichè essi non potrebbero perdonare che la corona imperiale sia passata ad una dinastia protestante, e perciò neppure l' Imperatore tedesco può più accordare alla Chiesa cattolica ed a' suoi seguaci la medesima libertà loro concessa per lo innanzi dal Re di Prussia.

Noi respingiamo colla massima decisione questo raziocinio e le sue premesse. I cattolici doveano per lo contrario attendersi dall' Imperatore non appartenente alla loro Chiesa, e di fronte ad una non cattolica maggioranza, una più perfetta garanzia della loro ecclesiastica indipendenza. Ed essi potevano attenderselo con tanto maggior confidenza, in quanto che la Casa reale di Prussia ed il Governo prussiano si erano acquistato la gratitudine e la fiducia dei cattolici colla Costituzione del 1850, e colla sua applicazione, ed in quanto che il principio della libertà ecclesiastica era diventato un principio fondamentale del governo prussiano.

E d'altra parte anche il Re di Prussia e tutti i Principi tedeschi e loro Governi aveano ogni motivo di confidare nel popolo cattolico, ne' suoi Vescovi e nel suo Clero. Scevri di adulazione e d'ipocrisia i fedeli cattolici aveano dimostrato tanto nelle crisi rivoluzionarie dei precedenti anni, quanto nelle sociali del tempo più recente, come nelle grandi guerre, massime nell'ultima, una immacolata fedeltà, fondata sulla probità religiosa,

in tutti i loro doveri di cittadini e patrioti, ed una abnegazione e devozione senza riserva.

I Vescovi ed il Clero secolare e regolare si erano in tutte queste occasioni sinceramente sforzati di confermare i fedeli nei loro buoni sentimenti, e di precederli col loro proprio esempio.

Nondimeno, come per lo innanzi era avvenuto in egualmente ingiustificata maniera, così anche durante la guerra si elevarono in certe sfere delle voci, le quali incolpavano i cattolici d'inimicizia all'Impero, e di mancanza di patriottismo; ed appena conseguita la vittoria e conclusa la pace, si dovette sentire in modo ancor più minaccioso: Dopochè si è vinto il nemico straniero, resta a trionfare di un peggiore nemico all'interno, del gesuitismo, ultramontanismo, cattolicismo; ora deve incominciare la guerra contro Roma, e dev'essere condotta rapidamente a fine.

Non evvi bisogno di provare che questo linguaggio era profondamente offensivo ed inquietante per i cattolici. Tuttavia essi non poteano considerarlo se non come l'espressione di privati desiderii e di speranze private, ma non poteano giammai ammettere il pensiero che quelle voci avrebbero ottenuto accesso ed influenza presso coloro, nelle cui mani la Provvidenza ha posto la protezione de' suoi più santi diritti ed interessi.

Se non che i cattolici dovettero bentosto chiaramente vedere che la loro posizione era divenuta assai seria, che potenti partiti in interessi diversi ed in parte anche opposti si sarebbero accordati, per ritogliere alla Chiesa cattolica quella libertà, della quale avea finora goduto specialmente in Prussia, e per arrecar nocu-

mento al cattolicismo e sotto molti rapporti al cristianesimo in generale. In vista di questo pericolo i cattolici riconobbero in genere siccome un loro dovere di eleggere pel Parlamento uomini, dai quali essi poteano ripromettersi abili difensori dei loro diritti e dei loro interessi. Di queste elezioni, della partecipazione degli ecclesiastici alle medesime, della formazione e del contegno della *Frazione del centro* si è fatto un rimprovero ai cattolici; ma certo a torto. I cattolici hanno evidentemente agito e con diritto e con lealtà, allorchè si sforzarono di assicurare una potente difesa della loro religiosa libertà nell'Impero coll' esercizio dei loro diritti civili e politici. Con questi essi non hanno apportato discordie religiose in un'assemblea, ed in affari puramente politici, ma hanno unicamente tentato di mettere in sicuro la loro religiosa autonomia sul terreno del diritto e della libertà.

Per quel che concerne la *Frazione del centro*, non tocca a noi di occuparci del lato puramente politico della sua attività. Nei rapporti religiosi però la medesima si è limitata a difendere la indipendenza della Chiesa cattolica in base al diritto vigente ed alla legittima libertà comune. La sua proposta, che fossero accolte nella Costituzione dell'Impero le disposizioni della Costituzione prussiana Art. 15 — 18, fu l'eloquente espressione di questo suo punto di vista.

Che questa proposta venisse immediatamente respinta da una compatta maggioranza del Parlamento coll'adesione del Governo imperiale, non fu certo un buon indizio. Fin qui tutte le Costituzioni tedesche, perfino quelle, che nacquerò in tempi sfavorevoli alla religione ed alla libertà della Chiesa, aveano contenuto una qual-

che garanzia dei diritti e delle libertà competenti alle Confessioni riconosciute.

Invece l'Impero non solamente negò ai cattolici una tale garanzia nella sua Costituzione, ma pur troppo e nell'Impero e nei singoli paesi del medesimo si divenne a misure e dichiarazioni, le quali faceano concepire il timore, che tutto ciò che ha esistito fin qui di libertà e diritti della Chiesa cattolica, fosse messo in questione, e che, come se si avesse una *tabula rasa*, si dovesse stabilire un nuovo ordinamento delle cose religiose altamente svantaggioso alla Chiesa cattolica ed alla sua libertà.

III.

Se dopo ciò rimane stabilito, che la Chiesa cattolica in Germania ha da tempo immemorabile l'inviolabile diritto di esistere in tutta la integrità della sua costituzione e della sua essenza, ei non può soggiacere ad alcun dubbio, che essa è stata gravemente pregiudicata in questo suo diritto da una serie di misure tanto nell'Impero, quanto nei singoli paesi del medesimo.

E qui noi dobbiamo innanzi tutto rilevare le misure, che furono prese in favore dei sedicenti *vecchi-cattolici* contro la cattolica Chiesa. Le medesime poggiano evidentemente sui più gravi errori, e perciò noi vogliamo non solamente protestare contro l'avvenuto, ma spiegare al tempo stesso chiaramente il punto di vista cattolico intorno a questo affare.

Ciò che essenzialmente contraddistingue la Chiesa cattolica è la nostra fede nella divina istituzione di un vivente magistero ecclesiastico, la persuasione, che Cristo

ha fondato in Pietro e negli Apostoli e loro Successori, nel Papa e nei Vescovi, un magistero duraturo sino alla fine del mondo per conservare e spiegare la sua dottrina, e che questo magistero in virtù dell'assistenza divina a lui promessa è messo al sicuro dal cadere in errore in cose di fede rivelata e di dottrina morale nelle sue formali e definitive decisioni dottrinali.

È cristiano cattolico solamente colui, che in base a questa fede riconosce il magistero della Chiesa e si sottomette alle sue decisioni in cose di fede. Chi per lo contrario nega di riconoscere una decisione dottrinale del magistero della Chiesa, ha con ciò stesso cessato d'esser cattolico. Con questo egli non solamente ha messo in questione il principio in parola, ma ha negato lo stesso principio di fede cattolica. La Chiesa cattolica ha non solamente il diritto, ma anche l'imprescindibile dovere di escludere una tale persona dalla sua comunione.

Ove dunque la Chiesa cattolica ha il diritto di esistere, ivi essa ha anche quello di esercitare il suo magistero riguardo ai suoi membri. Similmente i cattolici hanno il diritto di dipendere esclusivamente dal magistero della loro Chiesa nella loro fede e nella loro confessione. Vietare alla Chiesa di prendere decisioni intorno alla fede e di pubblicarle, è lo stesso che proibire la Chiesa medesima; impedire alla Chiesa di escludere dalla sua comunione coloro, che non si sottomettono alle sue decisioni dottrinali, vale lo stesso, che costringere la Chiesa all'apostasia da se medesima ed all'errore; forzare i cattolici di rimanere nella comunione ecclesiastica di coloro, i quali negano obbedienza all'autorità dottrinale della Chiesa, anzi a rice-

vere da essi la istruzione religiosa o i Sacramenti vale il medesimo che esercitar su di loro la più terribile coazione di coscienza, e comandare loro atti, i quali, secondo la loro intima e sincera persuasione racchiudono in sè un'apostasia dalla fede ed un grave peccato.

Se ora alcuni pochi professori e sacerdoti secolari ed un numero di laici negarono obbedienza alle decisioni del Concilio Vaticano, e con ciò si separarono dalla fede di tutta quanta la Chiesa cattolica, il potere civile poteva, volendo, permettere ai medesimi di costituirsi una nuova comunità religiosa, ma lo Stato non poteva mai costringere la Chiesa cattolica a conservare questi uomini nel suo seno, ad accordar loro il diritto alla comunione ecclesiastica, anzi dell'officio e specialmente del magistero ecclesiastico, ed a celebrare con essi nel medesimo altare i santi misteri. E molto meno poteva lo Stato entrare nell' assurda pretensione di questi uomini, che cioè essi soli siano diventati la vera Chiesa cattolica, riconosciuta dal potere civile, e che al contrario il Papa ed i Vescovi di tutto il mondo con tutta la cristianità unita ad essi siano divenuti una setta, la quale non possiede il riconoscimento statale.

Il mantenimento di maestri di religione e di teologi e professori separati dalla Chiesa si è giustificato coll'essere essi istituiti dal governo. Noi non contestiamo allo Stato la facoltà di trattare i medesimi come suoi servitori giusta le massime generali; ma egli è nondimeno evidente, che il potere civile non possa con una finzione far sì, che un servitore dello Stato, il quale si è diviso dalla Chiesa cattolica, sia ancora un membro di essa. Quindi egli non può mai più funzionare come maestro di religione cattolica, o come professore

della cattolica teologia, o come membro di una facoltà teologico-cattolica.

Si è contestato ai Vescovi il diritto di scomunicare i così detti *vecchi-cattolici*, perchè colla scomunica sono congiunti pregiudizi civili. Ma questa ragione non può esser menata buona. Se in verità in base agli esistenti rapporti fra Stato e Chiesa la scomunica traeva una volta seco dei pregiudizi civili, il diritto della Chiesa di scomunicare dovette tuttavia rimanere intero. Ma questo stato di cose non esiste più. La Chiesa stessa non congiunge colla esclusione dalla comunione ecclesiastica alcun civile pregiudizio, e noi relativamente agli scomunicati non esigiamo dallo Stato altro se non che riconosca, che uno scomunicato non è più membro della Chiesa cattolica.

Il procedere del governo dello Stato contro il Vescovo di Ermeland per le scomuniche da lui inflitte in un modo il più perfettamente giustificato ci ha sorpreso tanto più, in quanto che nel decorso del tempo dai magistrati civili non si è giammai elevata una rimostranza contro le scomuniche inflitte nelle singole diocesi dai Vescovi, anche quando esse furono promulgate pubblicamente dal pulpito. Ciò che ha fatto il Vescovo Krementz, lo ha fatto nella buona coscienza del diritto a lui competente e nell'esercizio del suo officio di vigilanza pastorale, ed era ben lungi dal presentire che da ciò potesse nascere un conflitto fra lo Stato e lui. In casi simili noi non potremmo lasciarci contrastare il medesimo diritto.

Un dolore speciale arrecò il favoreggiamento dei dissidenti da parte dei magistrati militari della Prussia e le misure che ne seguirono.

Quando pochi anni or sono sua Maestà il Re di Prussia propose al Capo Supremo della Chiesa la istituzione di uno speciale Vescovo dell'armata, ed il Papa corrispose al desiderio del Re, era intenzione di ambedue, di dedicare con ciò ai militari cattolici una cura particolare.

Se in siffatta istituzione si ebbe in ampia maniera riguardo all'ordine ed alla disciplina militare, fu tuttavia affatto escluso il pensiero, che il Vescovo dell'armata e gli ecclesiastici da lui dipendenti dovessero esser soggetti ai militari comandanti relativamente alle cose ecclesiastiche e religiose. Negli affari ecclesiastici i sacerdoti militari sono dipendenti dalla giurisdizione del loro Vescovo, e questo da quella del Papa.

Noi crediamo di poter esser persuasi, che nè il Vescovo dell'armata, nè i Cappellani militari da lui dipendenti mancarono giammai al fedele adempimento dei loro doveri nè ai riguardi dovuti ai desideri dei magistrati militari, che essi non si permisero giammai un disturbo dell'ordine militare o checchè avesse potuto condurre alla rottura della disciplina o della militare obbedienza.

Quanto doloroso dovette perciò riescire il vedere i magistrati militari accordare ai dissidenti così detti *vecchi-cattolici* la chiesa militare di Colonia per le loro ecclesiastiche funzioni! Quanto più questi dissidenti affacciavano pretese, di appartenere ancor sempre alla comunione cattolica, tanto più era per la Chiesa cattolica un dovere di coscienza e di onore di tener lontana ogni apparenza di tale comunione. Quindi si dovette interdire ogni funzione cattolica nella Chiesa e nell'altare, dove immediatamente innanzi era stato offerto

il divin sacrificio in maniera sacrilega da un sacerdote apostata dalla cattolica Chiesa. Il Vescovo dell'armata non potea in veruna maniera, senza farsi reo di uno scandalo innanzi a tutta quanta la Chiesa, permettere la celebrazione del servizio divino cattolico-militare in un simile tempio.

Noi deploriamo profondissimamente questi avvenimenti. Ma il Vescovo dell'armata non potea agire diversamente. Con ciò evidentemente egli non ha oltrepassato i confini della sua giurisdizione e non è entrato per verun modo nella sfera dei magistrati militari. Noi qui lasciamo da parte la questione, se i magistrati militari possano disporre a loro arbitrio delle chiese militari, e farle servire ad ogni scopo che loro talenti, e se possano ivi permettere qualunque culto. Questo però è certo, che non i magistrati militari, ma il Vescovo dell'armata era il giudice competente per decidere intorno all'ammissibilità della celebrazione della s. Messa nel caso in questione.

In seguito a ciò il Vescovo dell'armata fu messo a disposizione del tribunale militare, ed immediatamente e senza alcun riguardo alla Chiesa ed al Papa, che solo può come conferire così ritogliere ad un Vescovo la sua giurisdizione, gli vennero interdette tutte le funzioni di officio, gli furono ritolte perfino le insegne della sua episcopal dignità, vietata ai Cappellani militari ogni corrispondenza officiale con essolui, e deposto un numero di questi ultimi, perchè dichiararono, che essi si tenevano anche per l'avvenire legati dall'obbligo di obbedienza verso il loro Vescovo nelle cose ecclesiastiche.

Mentre così venivano deposti sacerdoti fedeli alla loro

Chiesa, un Cappellano militare apostata dalla Chiesa cattolica veniva mantenuto nel suo officio spirituale, che gli era stato interdetto dal proprio Vescovo.

IV.

Un'altra offesa del diritto e libertà della Chiesa cattolica sta nella proscrizione della Compagnia di Gesù e degli altri Ordini e Società religiose ad essa assimilate.

La vita claustrale e l'attività degli Ordini e Società religiose sono fondate nella essenza della Chiesa cattolica. Proibirle è lo stesso che distruggere la integrità della Chiesa. Si dice: gli Ordini non appartengono all'essenziale organismo della Chiesa cattolica, e questa può esistere anche senza Ordini e Monasteri. Ma questa è un'asserzione equivoca, e nel senso in cui si pronunzia, non vera. Gli Ordini non appartengono alla gerarchia, e la loro soppressione non ha immediatamente per conseguenza la distruzione della Chiesa. Egli è però dottrina di fede cattolica, che la osservanza dei consigli evangelici appartiene alla cristiana perfezione, e che alcuni uomini siano chiamati da Dio a questo stato. La proibizione della vita claustrale perciò non è altro, se non una parziale proibizione del libero esercizio della fede cattolica. Inoltre la preghiera, l'esempio e la molteplice attività degli Ordini e delle Società religiose appartengono alla salute e perfezione della vita cattolica. Egli è evidentemente fare un'atroce violenza alla coscienza se vuolsi misurare la vita e i bisogni della Chiesa cattolica coi principii e colle opinioni di un'altra Confessione, o di un sistema razionalistico.

Egli è inoltre una insopportabile contraddizione ed

una sorprendente disuguaglianza giuridica lo ammettere il libero sviluppo di tutte le forze ed attività, la libertà delle associazioni, ed il considerare ciò come una condizione fondamentale di una situazione libera e sana, e il negare poi questa libertà alla Chiesa cattolica ed al cattolico popolo.

Il pretesto, che un soverchio accrescimento di Ordini e Monasteri abbia un pregiudizio sociale, sarà da noi brevemente toccato, osservando: 1.° che quando ciò realmente fosse, ne verrebbe tutto al più, che si potrebbero prendere acconce misure contro un pregiudizio reale constatato, e non un divieto della stessa vita claustrale; che però 2.° le associazioni religiose offrono non un pregiudizio, ma un vantaggio alla vita sociale; e la esperienza renderà forse in un tempo non lontano generale la persuasione, che i grandi bisogni della società presente non potranno esser soddisfatti se non dall'abnegazione e dall'opera delle religiose associazioni.

Dopo queste osservazioni generali noi passiamo alla proscrizione della Compagnia di Gesù. Si è vietata la sua ammissione nell' Impero tedesco, anzi si è interdetto ai sacerdoti di questa Compagnia la libertà del soggiorno e l'esercizio delle semplici funzioni presbiterali, sebbene il tenore della stessa legge non ne dia a nostro credere la facoltà.

Che una tale proibizione fosse possibile solamente coll'abolizione della universale libertà civile e di associazione, è una verità constatata e confessata. E non contenti di questa iniquità e durezza senza pari, di proibire cioè fra tutti gli uomini dimoranti sul suolo tedesco solo a questi Regolari cattolici la libertà comune, vien loro vietato persino l' esercizio dell' officio pre-

sbiterale totalmente distinto dal ministero della Compagnia.

Si dice, è vero, la Compagnia di Gesù avere principii immorali e pericolosi allo Stato. Ma quest'asserzione, finchè non venga provata con fatti incontestabili (il che fin qui non è avvenuto) costituisce un'ingiuria verso la Chiesa cattolica ed è una menzogna. La Chiesa cattolica non può tollerare nel suo seno alcun Ordine con principii immorali e pericolosi allo Stato. Un Gesuita è un cristiano cattolico, un sacerdote come qualunque altro, soggetto alla fede, alla dottrina morale ed alle leggi della Chiesa cattolica in tutto e senza eccezione. Questa è la verità, tutto il resto è falsità e pregiudizio, e finchè la Chiesa cattolica ha un diritto al suo onore cristiano, ha anche quello di esigere, che nessuna sua istituzione, per la quale essa porta la responsabilità, sia designata come immorale e pericolosa allo Stato. Ma noi asseriremo che se *qualche* membro della Compagnia di Gesù si è reso reo d'immoralità e pericolosità verso lo Stato, giustizia vuole, che anche il singolo non sia condannato senza previa inquisizione e constatazione della colpa per avventura commessa.

Si dice inoltre: la Compagnia di Gesù disturba la pace confessionale. Anche questo è falso e non appoggiato neppure ad un fatto. I Gesuiti sono zelanti difensori della fede cattolica, come altri sono sostenitori zelanti della loro Confessione.

Si dice finalmente: la opinione pubblica esige la cacciata dei Gesuiti. Ma noi domandiamo: qual è questa pubblica opinione? I rappresentanti della pubblica opinione competente in questo affare sono pur tuttavia i Vescovi, il clero cattolico, il popolo cattolico, quello

specialmente, il quale ha potuto apprezzare e sperimentare in se stesso l'attività dei Padri della Compagnia di Gesù, e che ora è ripieno del più profondo dolore per la privazione di così vigilanti direttori delle anime. Che se al contrario sui diritti e libertà della Chiesa cattolica decide la simpatia od antipatia di coloro, i quali non appartengono a questa Chiesa, allora noi saremmo certamente senza diritti. Per quanto è certo, che noi onoriamo la superiorità civile come custode della giustizia, altrettanto dobbiamo noi attendere ed esigere che essa senza riguardi a simpatie od antipatie confessionali o subbiettive protegga il diritto e la libertà dei cattolici e della loro Chiesa, com'essa protegge ogni altro diritto ed ogni altra libertà, e che ci difenda con doppia cura quando siamo in minoranza.

Dal territorio dell'Impero debbono essere espulsi anche gli Ordini *imparentati* (verwandten) colla Compagnia di Gesù.

Ma se si considera, che non si sono per verun conto dati chiari criterii, secondo i quali devesi giudicare questa parentela, che inoltre non verrà ammessa una discussione contraddittoria di questa questione, che finalmente il giudizio intorno alle associazioni, le quali siano imparentate coi Gesuiti, verrà pronunciato, com'è facile a prevedersi, sulla relazione di coloro, i quali si dichiarano pubblicamente come decisi avversari della Chiesa cattolica, non può considerarsi come privo di fondamento il timore, che pel contenuto della legge dell'Impero del 4 luglio 1872, *Ordini e Congregazioni assimilate*, si apra l'adito all'arbitrio di togliere ogni sicurezza giuridica ad ogni religiosa associazione.

E in verità si sono già nominati come assimilati i Re-

dentoristi, anzi i Lazzaristi e gli stessi Trappisti e Fratelli delle Scuole cristiane. Nel fatto tutti questi non hanno la minima parentela coi Gesuiti. Una simiglianza può trovarsi bene in quel che segue: queste associazioni cioè sono sorte nel moderno tempo e corrispondono perciò, fatta forse astrazione dai Trappisti, in maniera speciale ai bisogni dell'epoca. Quindi il senso della legge sarebbe: Per contentare i cattolici si lascino pure l'uno o l'altro degli antichi Monasteri ed alcune Congregazioni per la cura degl'infermi; ma tutte quelle Associazioni Ecclesiastiche, che la Chiesa ha generato nel tempo moderno per servire ai bisogni spirituali dell'epoca nello spirito della fede cattolica, alla cura delle anime, alla educazione ed alla scienza, tutte queste sono imparentate ai Gesuiti, e perciò debbono essere bandite dall'Impero. Se questo fosse il senso della legge, ne seguirebbe evidentemente, che essa tende a soffocare il più possibile le forze vitali della Chiesa cattolica, ed a spegnerla sempre più nel suo interno. Ma questa sarebbe la peggiore di tutte le specie di persecuzioni della Chiesa e di tutti i modi di oppressione della sua libertà.

Al divieto, almeno in parte, della vita monastica va congiunto il discacciamento dalla scuola di maestri e maestre, le quali appartengono ad una Congregazione religiosa, il che in Prussia e nel territorio attualmente soggetto immediatamente all'Impero, Alsazia e Lorena, è già stato ordinato per semplice disposizione del Ministro dei Culti.

In ciò si trova 1.° una estremamente dura violazione di bene acquistati diritti, e del benessere dei maestri e maestre colpiti da queste misure, che quando anche

abbiano soddisfatto alle esigenze dello Stato, vengono tuttavia gittati via dalla loro missione, spogliati del sostentamento, ricompensati colla ingratitudine dei grandi servigi da loro prestati con tanta abnegazione, e vengono dati in balia all'afflizione e forse anche alla desolazione. La medesima offesa tocca anche più o meno le Associazioni fin qui riconosciute dallo Stato, ed alle quali essi appartengono.

2.° Una offesa all'onore della Chiesa e Religione cattolica: poichè la ragione dello allontanamento di quei maestri e maestre appartenenti ad Associazioni ecclesiastiche non ista nella loro attività pedagogica, ma solo nel loro carattere ecclesiastico, nella circostanza, che essi si sono in maniera speciale dedicati alla educazione della gioventù per Dio e per amore verso di lui, che essi hanno una cura speciale nei loro scolari e scolare, oltre alla istruzione, anche della loro religiosa educazione, e tutto questo sotto la sorveglianza del Parroco locale e dei Vescovi e nello spirito e secondo le prescrizioni della fede cattolica. E ciò è non solamente inconciliabile colla eguaglianza giuridica, ma anche coll'onore della Chiesa e Religione cattolica.

3.° Una profonda violazione ed offesa dei genitori e comuni cattolici, i quali hanno affidato a questi religiosi maestri e maestre i loro figli. Egli è un santissimo ed intangibile diritto dei genitori cattolici, di far dare ai loro figli una pia educazione cattolica; ed intanto si tolgono loro quei maestri e maestre, dalle quali essi hanno a ragione la fiducia di veder impartita ai loro figliuoli una siffatta educazione.

4.° Finalmente noi non possiamo dissimularci il dubbio che un tale procedimento non si concilii coi §§. 4 e 24

della Costituzione Prussiana. Questo punto è però in immediata connessione colle generali misure dirette alla scristianizzazione e laicizzazione della scuola.

V.

Senza la scuola cristiana, nella quale la Chiesa esercita la influenza che le compete, non si dà educazione cristiana. Se la scuola non è in armonica amicizia colla Chiesa e colla famiglia cristiana, essa diventa la peggiore nemica di ambedue; essa diviene un anti-Chiesa ed un'anti-famiglia, la quale aliena in una maniera inaudita fin qui nella storia i fanciulli dal cuore dei genitori e dallo spirito della loro Chiesa, e li educa ad uomini irreligiosi, o per lo meno religiosamente indifferenti.

Di qui la legittima ricognizione del diritto essenziale ad ogni Confessione, di avere scuole confessionali. Il diritto positivo ancor oggi vigente, e sul quale poggia tutto lo Stato giuridico religioso-ecclesiastico della Germania, dichiara la scuola come un *Annexum religionis.*

Lo Stato si è appropriato, è vero, le scuole, ma esso si è però tenuto sempre per obbligato di conservare alle scuole quel carattere religioso e confessionale, e perciò di lasciare alla Chiesa almeno quell'influsso, che è necessario, acciò la scuola serva ad una educazione confessionale cristiana, e non valga invece a seppellirla.

Ora noi e tutti i fedeli cattolici dobbiamo essere profondamente attristati nell' osservare come la influenza della Chiesa venga sempre più allontanata dalla scuola, messi gl'Ispettori ecclesiastici in una posizione affatto precaria, che nel paese riconquistato all' Impero siano fondate scuole senza Confessione, e che vengano visibil-

mente incoraggiati torrenti pedagogici, i quali hanno in mira la completa scristianizzazione della scuola, e di farne uno strumento per alienare a poco a poco l'umanità dalla fede cristiana, ed educarla ad una cultura puramente umanitaria.

VI.

Come essenzialmente lesivo della libertà dell' esercizio della Religione noi dobbiamo altresì dichiarare il divieto, che gli scolari e la gioventù cristiana facciano parte di Associazioni religiose, siccome è già avvenuto in Prussia (*).

Eppure egli è evidente che queste semplici pie Associazioni colle loro piccole preghiere e pratiche devote, e colle loro piccole elemosine per pii scopi nulla contengono di pericoloso allo Stato e nocivo alla scuola. Esse sono per lo contrario molto acconce a rendere i giovani cuori accessibili al bene, ed a promuovere la pietà, l'innocenza e tutte le virtù cristiane. Questo è il giudizio della Chiesa cattolica, la quale approva queste società, questo è il fatto constatato dall'esperienza.

Perciò la proibizione di tali Associazioni della gioventù cattolica contiene qualche cosa di ostile alla Religione, e non può se non arrecar danno al cuore dei fanciulli ed alla crescente gioventù. Inoltre essa è una

---

(*) In Bonn, in Colonia, a Münster, Treveri ed altre città della Prussia il Governo ha proibito agli scolari di far parte delle Congregazioni Mariane, ed altre pie Associazioni. A Bonn si giunse perfino a suggerire ai genitori di condurre i loro figli al teatro piuttosto che mandarli all'oratorio della Congregazione Mariana! — *Nota del trad.*

intromissione nei diritti della Chiesa e dei genitori. La Chiesa ha il diritto d'influire coi mezzi ad essa propri sulla gioventù cattolica, ed i genitori, come i fanciulli stessi hanno il diritto, di servirsi liberamente di tutti i mezzi di pietà, che loro offre e raccomanda la loro fede e la loro Chiesa.

VII.

Alle misure adottate a danno della Chiesa cattolica appartiene anche il §. addizionale *130 a.* del Codice penale dell'Impero. Noi vogliamo toccar questo punto sol di passaggio. Praticamente questa disposizione penale è abbastanza priva di oggetto, perchè il predicatore, il quale predica secondo le prescrizioni della Chiesa, non darà mai uno scandalo politico. Ma essa rimane sempre una odiosa legge eccezionale ed un pretesto a mettere in dannosi sospetti il predicatore cristiano.

VIII.

Noi abbiamo apertamente parlato delle misure dell'ultimo tempo, nelle quali dobbiamo vedere dei pregiudizi ai bene acquisiti e naturali diritti della Chiesa cattolica e dei suoi membri, come anche essenziali restrizioni del libero esercizio della Religione cattolica.

Ma pur troppo ci sembra, che il futuro si presenti per noi ancor più fosco. Le medesime voci, le quali hanno con tanto successo gridato per invocare le misure fin qui prese, esigono, che tutti i rapporti dello Stato verso la Chiesa cattolica siano di nuovo regolati senza trattare ed accordarsi colla Chiesa e col suo Capo Supremo da

sola sua parte e colla sola sua legislazione, e ciò non nello spirito della libertà ecclesiastica e d'una ragione cristiana, ma colla maggior possibile esclusione della Chiesa e della Religione dalla scuola e dalla vita, e con un sistema di completa tutela della Chiesa per opera dello Stato in tutta la sua vitale attività, nella educazione, nella scelta de' suoi ministri, nell'esercizio della cura di anime e nella direzione della vita religiosa.

E questa pretesa viene fondata: 1.° sull'illimitato diritto dello Stato di determinare da sè solo ed a proprio talento la sfera di diritto e di libertà della Chiesa, 2.° sull'asserzione, che la Chiesa cattolica sia nemica all'Impero, pericolosa allo Stato ed ostile ad ogni cultura.

In quel principio ed in questa asserzione, quando diventassero massime di Stato, giacerebbe la più assoluta distruzione del diritto e libertà della Chiesa cattolica, il fonte di perpetua persecuzione e danneggiamento della medesima, la distruzione della pace religiosa e della libertà di coscienza per la parte cattolica della nazione tedesca, ed il più estremo pericolo per la fede e la morale del popolo cristiano.

Egli è difatti un terribile pensiero, che i successori di quei Vescovi i quali hanno predicato il cristianesimo alla nazione germanica, siano giunti a tanto, da dover provare, che la Chiesa cattolica abbia il diritto di esistere nella sua proprietà ed integrità in Alemagna, e che il popolo cattolico, il quale ha vissuto per oltre a quindici secoli di generazione in generazione libero nella sua fede cattolica, possegga un diritto intangibile ed inalienabile a questa libertà, e che questa fede non sia pericolosa allo Stato. Che il cristianesimo fosse pericoloso allo Stato, fu una massima degli antichi Stati

pagani, massima dalla quale emanarono le persecuzioni dei cristiani nei primi tre secoli.

Dacchè però i popoli divennero cristiani, essi riconoscono, che il cristianesimo, e la Chiesa cattolica abbiano immediatamente da Dio il diritto alla esistenza ed alla libera attività della sua vita.

Il riconoscimento di questo divino diritto della Chiesa è la base di tutto lo sviluppo degli Stati d'occidente e specialmente dell'Impero germanico, il quale esistette per il decorso di mille anni.

Certo l'unità cristiana dell'occidente venne rotta nel secolo XVI e cominciò fra le due parti una lunga lotta. Ciascuna delle due parti asseriva di essere la vera Chiesa, e di possedere sola il cristianesimo puro, e la discordia religiosa condusse ad una lotta politica. Dopochè questa ebbe troppo lungamente durato, venne a Münster ed in Osnabrüch ripristinata nella nostra patria fra le due parti quella pace, che per la natura delle cose deve esistere finchè duri la divisione nella fede: ed il rimuovere questa scissione non è nella missione dello Stato. Ogni tentativo da parte dello Stato sarebbe follia e delitto, e non potrebbe avere per conseguenza che abbominazione e rovina.

Sul terreno del diritto e della vita politico-sociale le Confessioni riconosciute in Germania dalla pace westfalica, come lo abbiamo allegato sul principio, hanno eguale e pieno godimento di diritti; e siffatta eguale e piena autorizzazione, la quale in origine era ammessa solo entro i limiti dell'*anno normale*, e nel resto dipendeva dalla volontà del Sovrano, o da trattati conchiusi cogli Stati del paese, ora è universale.

Questa piena ed eguale autorizzazione delle Confes-

sioni è per le medesime un diritto incontestabilmente bene acquisito, che lo Stato deve proteggere, e che non può cambiare a suo arbitrio. E molto meno può esso cambiarlo con decisioni di maggioranza di partiti di altre Confessioni.

Quello, che noi qui esprimiamo è la base incontestabile ed inviolabile del diritto pubblico vigente in Germania, una stabile giurisprudenza degli antichi tribunali imperiali, e fino ai nostri giorni la dottrina dei più rinomati giureconsulti tedeschi di tutte le Confessioni.

Solo la nostra epoca ha creato un'altra dottrina: la dottrina, che di fronte allo Stato non esista alcun indipendente e ben acquisito diritto, che il volere dello Stato sia assoluto, e che questa sovrana volontà solamente possa determinare la sfera del diritto e della libertà delle chiese e delle Confessioni in ogni momento, come meglio ad essa talenti.

Questa è la moderna teoria; ma essa non è quella del diritto positivo; essa è un' asserzione filosofica ed una falsa dottrina, che sta in contraddizione colla natura delle cose, e della verità, una dottrina, che racchiude evidentemente in sè il rovescio di ogni ordine giuridico, e sopratutto una perpetua persecuzione del cristianesimo, il quale con ciò verrebbe dato in balìa all'arbitrio di coloro, i quali hanno inventato questa teoria.

Inoltre questa teoria non è stata eretta da una Confessione cristiana, nè dai poteri dello Stato storicamente esistenti, ma da una filosofia opposta per principio al cristianesimo e ad ogni religione soprannaturale, o, se si vuole, da una nuova scuola cresciuta a potenza nell'ultimo secolo.

Ei non è da negarsi, che il protestantesimo offra per quella teoria un certo appiglio, sebbene solo apparente. Nelle Confessioni protestanti il regime ecclesiastico, almeno in Germania, è passato al Sovrano del paese. Ma nondimeno anche secondo il diritto ecclesiastico dei protestanti deve farsi una specifica distinzione fra l'investito del potere ecclesiastico e della potestà civile. Come investito del potere ecclesiastico il Sovrano evangelico è tenuto a procedere secondo altre leggi ed altre massime, che come investito della potestà civile, chè come tale non ha mai e poi mai il diritto d'intromettersi nelle cose della Chiesa, e deve strettamente tenersi dentro la sfera della sua competenza.

La moderna filosofia, che dal secolo XVIII ha incominciato a dominare in cerchi sempre più ampli ed in isvariate forme gli spiriti, fa ben altro! Noi vogliamo appellare questo nuovo spirito venuto su accanto al cristianesimo ed in opposizione ad esso, naturalismo razionalistico. Il suo principio fondamentale è la negazione di ogni rivelazione soprannaturale e di ogni soprannaturale ordinamento. Ora essendo il cristianesimo una soprannaturale rivelazione di Dio, ed un'ordinamento creato per la rivelazione di Dio e per la forza della grazia, e non essendo la Chiesa che la incarnazione di quest'ordinamento, al razionalismo apparisce il cristianesimo come una utopia, che propriamente non dovrebbe esistere, ed alla cui distruzione esso deve lavorare.

Il genere umano non dev'essere più dominato da questa utopia d'una rivelazione soprannaturale, ma solo dalla umana ragione e dalla scienza, che da essa trae origine,

e questa ragione e questa scienza non riconosce nè un confine della sua legittima sfera, nè una verità superiore e di origine divina, come lo fa la scienza cristiana.

Il supremo rappresentante di questa ragione emancipata dalla fede cristiana non dev'essere secondo questa dottrina altri se non lo Stato; non la protezione del diritto e la promozione del benessere sociale, nè il sostenimento e l'ampliazione del cristianesimo è in conseguenza il supremo compito dello Stato: ma piuttosto lo sviluppo del regno della ragione, e quindi, come lo sognarono gli antichi filosofi, gli uomini di questa scienza debbono essere propriamente i regolatori dello Stato.

Come questa nuova dottrina s'immagini i rapporti dello Stato verso le religioni e Confessioni, non accade di dirlo, poiche è al nostro tempo un *segreto* a tutti noto. Lo Stato deve trattarle secondo i principii della ragione incredula e secondo la utilità. Ora siccome la esistenza di un popolo cristiano e fedele, di cristiane Confessioni, e specialmente della Chiesa cattolica è un fatto palpabile, e siccome la immediata e violenta distruzione del cristianesimo e della Chiesa non è eseguibile e sarebbe crudele, così lo Stato deve fare queste due cose:

1° Far morire di morte lenta le Confessioni credenti, e in ispecie la Chiesa cattolica, colla maggior possibile restrizione della loro libertà e della loro influenza sugli uomini e sulla società umana.

2° Colla completa separazione della istruzione ed educazione dalla Chiesa, colla completa secolarizzazione di tutta la sociale attività della Chiesa e delle Confessioni cristiane, specialmente della beneficenza; inoltre colla stampa, colla scienza e le arti, coi pubblici divertimenti, il tutto sotto la direzione dello Stato, e in

generale con tutta quanta la governativa attività, condurre a poco a poco il popolo sotto la dominazione della semplice ragione, per poi quando sarà venuto il momento opportuno distarsi degli ultimi resti del cristianesimo e delle sue radici profondamente piantate nella storia e nella società, non che delle sue molto diramate istituzioni.

In molti questa esposizione ecciterà sorpresa, anzi disapprovazione; però per ognuno, che conosca la reale situazione del mondo, essa è indiscutibile, ed è impossibile di comprendere rettamente la presente situazione religiosa, se noi vogliamo fare astrazione da queste circostanze di fatto e da queste tendenze dello spirito.

Il cristianesimo però, lo storico e positivo diritto, la coscienza cristiana e tedesca nulla sanno di questa illimitata potenza dello Stato e della sua legislazione di fronte alle Confessioni cristiane.

Quel moderno principio, che il diritto della Chiesa e dei suoi confessori riposi esclusivamente su concessioni dello Stato revocabili, e che dipenda sempre dalla legislazione del medesimo, sta in contraddizione con ogni diritto cristiano e positivo, e specialmente con quello in vigore in Germania. Il tentativo di tradurre in atto siffatto principio condurrebbe ad un rovescio di tutto quanto il diritto positivo ed alla persecuzione del cristianesimo.

IX.

Passiamo ora al rimprovero fatto alla Chiesa cattolica, di essere ostile all'Impero e pericolosa allo Stato.

Per quel che concerne questo rimprovero elevato contro i cattolici tedeschi, di esser nemici all'Impero ed alla patria, e pericolosi allo Stato, a noi mancano le parole per esprimere tutta la grandezza del dolore e dell'abbominio, che tali rimproveri eccitano in noi.

Le stirpi tedesche, che oggi ancora sono cattoliche, hanno amato la patria alemanna, e versato il sangue per essa prima che nascesse uno scisma, prima che si potesse presentire qualche cosa di quella libertà di spirito e di quella scienza, la quale accusa oggi i discendenti degli antichi Franchi, e Sassoni, degli Alemanni, degli Svevi e Bavaresi di non aver patria, e che propone di rendere schiava la loro Chiesa, solo perchè sono fedeli alla fede dei padri loro, e riveriscono ancor oggi come essi il Papa qual Capo supremo della loro Chiesa.

I cattolici tedeschi hanno cooperato come i loro fratelli protestanti a liberare la nostra patria nel 1813 - 14 dalla dominazione straniera, e nell'ultima guerra tutte le classi della Germania cattolica hanno fatto tutti i possibili sacrifici, ed hanno perciò un pieno diritto a partecipare a tutto l'onore ed a tutti i vantaggi della vittoria.

Ma questo è stato ripetuto a sazietà, sebbene a vero dire non si possa mai abbastanza ripetere. Noi dobbiamo addentrarci con più precisione nei particolari. I cattolici hanno la coscienza di aver costantemente usato verso tutti i loro confratelli, senza differenza di

religione, giustizia e pace, e di non aver mai attentato al loro onore, di non averli mai messi in sospetto per i loro sentimenti, di non averli mai denunziati come pericolosi al paese ed allo Stato, e di non aver mai proposto una diminuzione dei loro diritti civili e religiosi e delle loro libertà. Essi debbono però con dolore constatare, che non sempre e da per tutto toccarono un egual trattamento.

Già al principio di questo secolo, immediatamente dopo la guerra di liberazione, seguì come dopo le recentissime comuni vittorie un movimento di odio e di sospetto verso i cattolici e la loro Chiesa. Si lavorò a tutta possa per identificare il germanismo col protestantesimo, ed isfruttare i più santi e legittimi sentimenti di patriottismo per combattere senza motivo e mettere in sospetto il cattolicismo.

Ogni qualvolta la Chiesa cattolica in Germania ebbe a sostenere una lotta per il riacquisto della sua libertà gravemente danneggiata nei primi decennii del secolo, essa e i cattolici furono rappresentati come nemici e traditori della patria. Anzi il benedetto Arcivescovo Clemente Augusto di Colonia, il più fedele figlio della sua patria, fu incolpato insieme ai cattolici del Reno di alleanza coi rivoluzionari del Belgio e della Francia, proprio come noi dobbiamo ascoltare stoltamente spiritose accuse di alleanza dei cattolici colla *Internazionale* rossa.

Quando scoppiò la guerra del 1866, essa fu rappresentata come una guerra di religione, e si sollevarono le più svergognate e ridicole incolpazioni contro i cattolici. Quando scoppiò la guerra puramente politica colla Francia, si ripetè la medesima favola, e venne pro-

pagata con scritti e discorsi, e con tal successo, che per tutta la Germania furono iniziate, naturalmente senza alcun risultato, giudiziarie inquisizioni contro sacerdoti cattolici a causa di pretesa ostilità alla patria. Questa guerra — colla più eclatante contraddizione alla verità — venne rappresentata siccome accesa dai partiti cattolici, dai gesuiti, anzi dal Supremo Capo della Chiesa, per abbattere col mezzo della Francia i protestanti prussiani. Queste favole propagate prima e durante la guerra, vennero dopo la vittoria ulteriormente estese. I cattolici di tutti i paesi, diceasi, sono congiurati per la rovina del nuovo Impero. Le fila della congiura debbono diramarsi nella Polonia, nella Francia e nel Belgio. L'Impero si troverebbe per ciò in grande pericolo, ed ogni misura contro i cattolici doversi giustificare dalla legge della necessaria difesa. Prove per tali sospetti, secondo la natura della cosa possono sempre trovarsi. Ciò che alcuni oratori di un particolarismo legittimo o no, esposero nella stampa, ciò che espressero cattolici francesi nel loro dolore o nei loro sogni patriottici, ciò che alcuni cattolici esacerbati o esaltati dalla iniquità commessa in Italia verso il Papa e la Chiesa esternarono di speranze o di timori, ogni azione commessa con poco tatto, ogni esternazione di un sacerdote o laico cattolico, tutto servì per render plausibile quel fantasma della pericolosità dei cattolici per l'Impero e per lo Stato.

E tuttavia come evidentemente nulle e senza il menomo appoggio sono tutte quelle accuse ed incolpazioni! Il contegno della Chiesa e del Santo Padre in mezzo ad avvenimenti così urtanti fu ed è immacolato sotto tutti i rapporti. Il Papa ha energicamente prote-

stato contro la iniquità commessa contro di lui, ma con altrettanta costanza ha sdegnato ogni partecipazione politica nella lotta, e non ha cessato giammai di esortare tutti i popoli come alla fedeltà verso Cristo e la Chiesa, così alla giustizia ed alla obbedienza verso la superiorità civile. Il contegno del clero e popolo cattolico fu senza rimproveri e superiore ad ogni sospetto in tutti questi tempi, e per quel che concerne i Vescovi, essi credono di aver adempiuto fino allo scrupolo a tutti i doveri, che loro impone la propria posizione verso i principi e la patria, verso l'Impero e lo Stato.

Non poggiate ad alcuna prova di fatto, anzi confutate completamente dai fatti medesimi sono state tutte le accuse, dalle quali vuolsi dedurre ora un diritto di limitare e restringere la Chiesa cattolica e la cattolica vita nella sua libertà, e metterla sotto la severa sorveglianza della Polizia.

X.

Il rimprovero mosso alla Chiesa cattolica, di essere pericolosa allo Stato, si è voluto giustificare anche colle recenti sue decisioni dommatiche. Si è cioè asserito con discorsi e scritti, che la Chiesa cattolica sia divenuta pericolosa ai Governi per il Decreto Vaticano intorno al Primato ed al suo magistero. Egli è qui da rilevare, che questa incolpazione fu sollevata bensì da scrittori protestanti, ma principalmente e nella più odiosa maniera da quei dissidenti dalla Chiesa cattolica, i quali negarono di riconoscere il Concilio Vaticano, e con ciò, come noi lo abbiamo sopra mostrato, si separarono dalla medesima Chiesa.

Ei sarebbe sommamente deplorevole che le passionate e false incolpazioni di questi uomini apostati dalla Chiesa dovessero avere la minima influenza sul governo dell'Impero e degli Stati. Non è qui il luogo di dilucidare tutte le erronee interpretazioni e le ingiustificate obbiezioni di dottrine teologiche o canoniche, e dei passati periodi storici affatto inapplicabili al nostro tempo, con cui tentasi di giustificare quelle incolpazioni. A tutte queste dicerie noi vogliamo solamente contrapporre alcuni principii:

1.° I dissidenti asseriscono: per il Decreto Vaticano essersi conferita al Papa una potenza assoluta di fare a suo talento nuovi Dommi, di stabilire nuove dottrine di morale, di cambiare a suo arbitrio la Costituzione della Chiesa. Il Decreto Vaticano medesimo, il Papa, i Vescovi tutti del mondo, tutti i Teologi cattolici e tutto il cattolico Clero hanno in orrore una tale affermazione, e la rigettano siccome un errore assurdo ed acattolico, e fanno piuttosto testimonianza che nè il Papa, nè il Concilio, nè alcun altro è autorizzato ad apportare il minimo cambiamento alla cattolica dottrina tramandata intorno alla fede ed alla morale. Ma secondo la regola cattolica di fede nota a tutto il mondo, l'autentica e definitiva affermazione e spiegazione della dottrina di fede e di morale cattolica non spetta al privato giudizio, sibbene al magistero istituito da Cristo.

2.° Quei dissidenti asseriscono, che colla dottrina del potere magistrale del Papa e della infallibilità sia messa in pericolo la sovranità e sicurezza degli Stati, pretendendo ora il Sommo Pontefice la suprema dominazione sopra tutti i Principi e Stati, o potendola almeno ad ogni istante pretendere e pronunziare siccome domma.

Ma il Papa e con lui tutta quanta la Chiesa riconosce non pure a parole, sì anche con una pratica costantemente eguale, la indipendenza di tutti gli Stati senza differenza della loro costituzione, e la sovranità dei principi e degli altri supremi poteri dello Stato. La Chiesa obbliga egualmente tutti i sudditi alla coscienziosa obbedienza verso la superiorità secolare, e Pio IX, come i suoi predecessori, ha ripetuto e nella più energica maniera inculcato questo precetto di Cristo e degli Apostoli, d'essere obbedienti per riguardo a Dio ad ogni potere costituito, ed ha riprovato nel modo il più deciso ogni ribellione. La Sede Apostolica ha agito costantemente e lealmente e con tutti i riguardi dovuti agli Stati, ha mantenuto i trattati conclusi, contenta solo di far valere i principii della fede cattolica e della indipendenza della Chiesa nelle cose ecclesiastiche, tenendo il più alto conto dello stato di cose esistente e dei desideri dei Governi.

Noi crediamo di dover qui ripetere ciò, che in una lettera pastorale comune abbiamo solennemente espresso nel mese di maggio del passato anno, che cioè la pienezza della potestà spirituale, che il Dio-uomo ha lasciato sulla terra per la salute delle anime e per l'ordine del suo regno, e che ha affidato a Pietro ed ai suoi successori, non è per verun conto illimitata. « Essa è piuttosto limitata dalle verità rivelate, dalla legge divina, dalla Costituzione della Chiesa data da Dio; essa è limitata dallo scopo a lei prefisso, che è la edificazione, e non la distruzione della Chiesa; essa è limitata dalla dottrina divinamente rivelata, che cioè accanto dell'ordine ecclesiastico esiste anche un ordine civile, ed a lato del potere spirituale si trova anche una civile

potestà, la quale ha la sua origine da Dio, e che è suprema nella sua sfera, ed alla quale in tutte le cose moralmente lecite si deve obbedire per coscienza.

3.° Per quel che si riferisce alle astratte teorie intorno alla relazione fra la Chiesa e lo Stato, nulla può essere più ingiustificato e più iniquo, che il trarre dalle interpretazioni date dagli avversari della Chiesa intorno a qualche espressione dei secoli passati, o dalle scientifiche elucubrazioni di Teologi, Canonisti, Filosofi cattolici, conclusioni, le quali stanno in aperta contraddizione colla maniera di agire seguita dalla Chiesa verso lo Stato in tutti gli atti pubblici.

4.° Ma ancor più. Quella moderna teoria, la quale considera lo Stato come il regno della ragione, e come assolutamente onnipotente, dichiara siccome pericolose allo Stato perfino delle verità, che sono chiaramente contenute nella parola di Dio, e nelle quali convennero sempre i fedeli cristiani di tutti i tempi, di tutti i paesi e di tutte le confessioni. Finchè si è dato un cristianesimo, fu insegnato e creduto, che Cristo ha fondato una Chiesa, che essa è diversa dallo Stato; che la conservazione della dottrina di Cristo, l'applicazione della sua legge, l'amministrazione de' suoi Sacramenti è affidata da Dio all'autorità ecclesiastica e non al potere dello Stato; che il cristiano nelle cose di religione deve obbedienza non allo Stato, ma alla Chiesa; che i reggitori dei popoli cattolici sono obbligati innanzi a Dio a non arrecar danno al cristianesimo ed alla Chiesa, ma piuttosto a proteggerla, e perciò anche a tener conto nelle loro azioni delle verità del cristianesimo e delle leggi della Chiesa. Tutti questi principii sieguono necessariamente dal punto di vista cristiano. Egli è appunto

per questo un eccesso di sconvenienza il vedere designati questi principii come pericolosi allo Stato da parte di coloro, che sieguono un punto di vista anticristiano.

Del resto egli è altamente da deplorare, che difficilissime questioni non decise neppure dalla Chiesa cattolica vengano senza alcuna necessità portate alla pubblica discussione, e venga perciò intricata la situazione ed eccitati gli spiriti. Ma egli è appunto tanto meno ammissibile il voler dedurre un pericolo per la Germania o per le altre Confessioni da principii cristiani e cattolici, che furono proclamati per nazioni puramente cattoliche, nelle quali esiste la unità della fede. E per lo contrario non devesi pretendere dalla Chiesa, che riconosca come verità assolute principii, che per le date circostanze sono giustificati, o le astratte teorie del moderno liberalismo, e per amore di esse rinneghi i principii cristiani.

Finalmente noi contrapponiamo a quelle suspicioni dedotte da supposte o reali teorie cattoliche intorno ai rapporti fra Chiesa e Stato, come a quelle tratte dalla suprema autorità magistrale del Papa la semplice osservazione:

I principii e le massime della Sede Apostolica sono oggi quelle stesse, che esistevano al tempo, in cui i Sovrani tedeschi trattarono e conclusero con essa Convenzioni per l'ordinamento delle cose ecclesiastiche. Che cosa dovrebbe oggi trattenere lo Stato dall' ordinare alla stessa maniera gli affari ecclesiastici?

I cattolici della Germania null' altro esigono per la loro Chiesa se non quella indipendenza e libertà, che essi potettero sempre legittimamente esigere, e che

hanno posseduto fino a questi ultimi tempi senza alcun pericolo. Essi debbono solamente respingere le leggi eccezionali, la tutela dello Stato nelle cose ecclesiastiche, gl' intralci alla libera confessione della loro fede ed alla libera pratica della loro vita religiosa e spirituale.

La parte cattolica della nazione tedesca, eccettuata una frazione relativamente assai piccola, la quale o è diventata affatto incredula, o ha cessato almeno dall'avere i principii di fede cattolica, è fedelmente devota con tutta l'anima alla sua fede. Noi Vescovi ci sentiamo unanimi con tutto quanto il clero e con tutto il popolo cattolico nella fede e nei principii della medesima.

Ora noi non possiamo credere, che il governo dell'Impero tedesco ed i governi dei singoli paesi germanici siano decisi di lasciarsi guidare nel trattare la Chiesa cattolica da principii, le cui conseguenze — come i Governi medesimi non potrebbero dissimularselo — dovrebbero arrecare sull'Impero tedesco e sulla patria alemanna la più affliggente sciagura.

Noi speriamo piuttosto che a nostro riguardo ed a riguardo del nostro Clero e popolo cattolico si abbandonerà ogni sfiducia, e tornerassi alla persuasione, che la nostra cattolica coscienza è per i Principi e per la patria la più solida garanzia della fedeltà e dell'obbedienza, e che i Governi riconosceranno siccome un loro dovere di mantenere e proteggere la Chiesa cattolica nell'intero uso di quella indipendenza e libertà che da tempo immemorabile ha posseduto in Germania, ed al cui possesso ha in Alemagna tanti titoli di diritto.

In forza di questa libertà ed indipendenza della Chiesa

cattolica in Germania noi rivendichiamo siccome un diritto incontrastabile che i Vescovi, che gli ecclesiastici delle Chiese cattedrali, ed i parrochi non vengano nominati se non secondo le leggi della Chiesa e le vigenti convenzioni ed accordi fra la Chiesa e lo Stato.

Ora secondo queste leggi ed accordi non può nè da noi, nè dal popolo cattolico considerarsi come legittimo un parroco o maestro di religione il quale non abbia ricevuto la sua missione dal proprio Vescovo, e giammai verrà da noi e dal popolo cattolico riconosciuto come legittimo un Vescovo che non abbia ricevuto la sua missione dal Papa.

Pel medesimo principio delle leggi della Chiesa e degli accordi fra Chiesa e Stato, noi esigiamo siccome un diritto inalienabile che la comunicazione dei Vescovi colla Sede apostolica e coi fedeli rimanga senza impedimenti.

In simigliante maniera noi esigiamo per noi e per tutti i cattolici il diritto di confessare sempre liberamente e da per tutto in Germania la nostra santa fede cattolica in tutta la sua integrità, di regolarci secondo i nostri principii e di non essere per verun modo costretti a tollerare nella nostra comunione uomini che non convengono in tutto nella fede cattolica e non si sottomettono all'autorità magistrale della Chiesa.

Ogni intralcio al libero esercizio del nostro culto, come anche ogni pregiudizio del libero movimento della nostra vita religiosa, e per conseguenza necessaria, ogni inceppamento della vita monastica e delle religiose Associazioni devesi da noi considerare siccome una violazione del fondamento della nostra Chiesa e dei diritti ad essa garantiti.

Così noi affermiamo ed esigiamo come un diritto essenziale ed inalienabile della Chiesa cattolica la piena libertà della medesima, di educare i suoi ministri in conformità delle leggi ecclesiastiche, come domandiamo non solamente quella influenza della Chiesa sulle scuole cattoliche - popolari medie e superiori che assicura al popolo cattolico la cattolica educazione ed istruzione della sua gioventù in queste scuole, ma eziandio la libertà per la Chiesa stessa di fondare, possedere e dirigere indipendentemente i propri Istituti per la cultura della scienza secondo i principii cattolici.

Finalmente noi affermiamo e difendiamo il santo carattere del matrimonio cristiano siccome un Sacramento della Chiesa cattolica, come anche i diritti che competono ad essa Chiesa in virtù del divino ordinamento relativamente a questo Sacramento.

Questa è l'aperta ed unanime testimonianza che noi ci sentiamo spinti a deporre francamente e solennemente innanzi a Dio, al quale avremo a render conto dell'amministrazione del nostro officio pastorale ed innanzi al mondo. Noi crediamo di aver agito secondo le parole della S. Scrittura: *Credidi, propter quod locutus sum.* I principii da noi qui espressi saranno sempre il criterio del nostro operare, e noi siamo pronti a fare perciò i più gravi sacrifici, anche quello della nostra vita, essendo principii che ci sono stati insegnati dallo stesso nostro divin Maestro, il quale ha detto: « Date a Cesare quel che è di Cesare, ed a Dio quel che è di Dio. »

Fulda, li 20 Settembre 1872.

† Paolo Arcivescovo di Colonia.
† Gregorio Arcivescovo di Monaco-Frisinga.
† Michele Arcivescovo di Bamberga.
† Enrico Vescovo Principe di Breslavia.
† Andrea Vescovo di Strasburgo.
† Pietro Giuseppe Vescovo di Limburgo.
† Cristoforo Florenzio Vescovo di Fulda.
† Guglielmo Emanuele Vescovo di Magonza.
† Lodovico Vescovo di Leontopoli i. p., Vicario Apostolico del Regno di Sassonia.
† Corrado Vescovo di Paderborn.
† Giovanni Vescovo di Culma.
† Ignazio Vescovo di Ratisbona,
† Pancrazio Vescovo di Augusta.
† Mattia Vescovo di Treveri.
† Leopoldo Vescovo di Eichstätt.
† Lotario Vescovo di Leuca i. p., Amministratore dell'Archidiocesi di Friburgo.
† Adolfo Vescovo di Agatopoli i. p.
† Carlo Giuseppe Vescovo di Rottenburgo.
† Giovanni Bernardo Vescovo di Münster.
† Giovanni Valentino Vescovo di Vürzburg.
† Guglielmo Vescovo di Hildesheim.
† Daniele Bonifacio Vescovo di Spira.
† Enrico Vescovo di Passavia.
† Giovanni Enrico Vescovo di Osnabrück.
Hoppe Canonico, rappresentante del Vescovo Filippo di Ermeland.